

# VALORE FUTURO PLAN

Assicurazione a vita intera a premi  
ricorrenti con capitale in parte rivalutabile  
e in parte direttamente collegato a OICR  
esterni

Mod. GVVFP - ed. 03/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Annualità assicurativa</b>	La prima annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
<b>Annualità di premio</b>	L'importo di premio stabilito dal contraente in occasione della ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità di frazionamento prescelte.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Capitale investito</b>	Coincide con il capitale protetto.
<b>Capitale protetto</b>	Somma dei premi versati al netto dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S.
<b>Capitalizzazione in forma composta</b>	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
<b>Cliente retail</b>	Le persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerate come clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none"><li>- totale di bilancio: € 20.000.000,00;</li><li>- fatturato netto: € 40.000.000,00;</li><li>- fondi propri: € 2.000.000,00.</li></ul>
<b>Condizioni di assicurazione</b>	Documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Data traguardo</b>	Data che costituisce il termine del periodo traguardo.
<b>Età assicurativa</b>	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>OICR</b>	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.



<b>Periodo traguardo</b>	É scelto dal contraente alla sottoscrizione del contratto ed individua il periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un capitale assicurato, per la parte investita in gestione separata, pari ai premi versati al netto dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S. (capitale protetto). Tale periodo può variare tra un minimo di 15 e un massimo di 25 anni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Premio per comparti</b>	Parte del premio versato al netto dei diritti che si riferisce ai comparti, che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, comprensiva della relativa parte di caricamenti.
<b>Premio per gestione separata</b>	Premio versato al netto dei diritti, del premio per comparti e del premio per la l'assicurazione A.C.M.A. - I.S..
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Quota</b>	Unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni del contratto.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.
<b>Sconto in forma composta</b>	Regola in base alla quale, fissata una scadenza, si definisce un importo da investire oggi che, capitalizzato in forma composta ad un determinato tasso, consente di ottenere alla predetta scadenza il capitale di cui si vuole disporre.
<b>Tasso minimo garantito</b>	Rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto a seguito del decesso dell'assicurato o, a partire dalla scadenza del periodo traguardo, anche in caso di riscatto, che Generali Italia garantisce al beneficiario al momento del pagamento.
<b>Tasso obiettivo</b>	Tasso utilizzato per individuare la quota parte del premio versato, al netto dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'eventuale assicurazione A.C.M.A. - I.S., che è necessario investire in gestione separata in modo tale che, capitalizzata in forma composta a tale tasso per il periodo traguardo, al termine di tale periodo sia pari al capitale protetto.
<b>Valore complessivo netto dell'OICR</b>	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
<b>Valore unitario della quota</b>	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.



## PARTE I - PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONE, QUOTAZIONE E PREMI

### Art. 1 Prestazioni assicurate

GENERALI ITALIA S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, a condizione che i premi siano regolarmente versati, le seguenti prestazioni:

- a) Prestazione in forma di capitale in caso di decesso dell'assicurato determinata attraverso il collegamento ed il continuo bilanciamento tra i rendimenti ottenuti da una gestione interna separata ed il valore di comparti di OICR esterni che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente. Le linee di investimento sono: Multi Global Plus, Multi Emerging Markets e Europe Plus.
- b) Prestazione in caso di morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.) (assicurazione riservata ad assicurati con età alla sottoscrizione almeno pari a 18 anni e non superiore a 70 anni e 6 mesi).

Il contratto è riservato ad assicurati che alla data di sottoscrizione hanno almeno 18 anni e non più di 75 anni e 6 mesi e che, al termine del piano di versamento premi, hanno non più di 90 anni e 6 mesi ni.

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale è pari alla somma:

- della prestazione assicurata collegata alla gestione separata e di quella collegata ai comparti di OICR maggiorata di una percentuale;
- dell'eventuale bonus in funzione del numero di annualità intere corrisposte;
- dell'eventuale prestazione A.C.M.A. - I.S., qualora prevista.

La somma dei premi versati, al netto dei diritti e dei caricamenti, (capitale investito), e del costo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S. costituisce il **capitale protetto**, a partire dalla scadenza del periodo traguardo.

In polizza, sulla base delle indicazioni fornite dal contraente, è riportata la durata del **periodo traguardo**, compresa tra quindici e venticinque anni dalla data di decorrenza del contratto. Generali Italia adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dalla scadenza del periodo traguardo, alla protezione del capitale, ossia che si pone l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale scadenza, un valore di riscatto o una prestazione in caso di decesso di ammontare non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali. **Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.**

A partire da ciascun premio versato, al netto dei diritti e del costo relativo all'assicurazione A.C.M.A. - I.S., vengono determinati un capitale assicurato iniziale e un numero di quote assicurate relative ai diversi comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, secondo le seguenti regole:

- il capitale assicurato iniziale, pari alla componente da investire in gestione separata (premio per gestione separata al netto dei caricamenti), viene determinato scontando il capitale protetto relativo al singolo premio per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento e la scadenza del periodo traguardo scelto, ad un tasso obiettivo attualmente pari al 3% annuo composto;
- la componente residua del premio (premio per comparti), al netto dei caricamenti, determina il numero di quote assicurate secondo quanto previsto al successivo art. 6. Per tale parte sono comunicati al contraente, mediante apposita appendice, la data di decorrenza del versamento, il relativo giorno di riferimento, il numero di quote assicurate nei rispettivi comparti ed il relativo valore unitario della quota.

La prestazione in caso di decesso è pari alla somma del valore in gestione separata valutato alla data del decesso (art. 8) e del numero di quote alla data del decesso, aumentato dello 0,2%, moltiplicato per il valore della quota determinato nel giorno di riferimento di cui all'art.7.

A tale importo si aggiungono l'eventuale bonus e la prestazione A.C.M.A. - I.S. (ove presente).

#### Bonus

In caso di decesso dell'assicurato la prestazione sarà maggiorata, in funzione del numero di annualità di premio intere corrisposte, di un bonus pari a:

- 1,50% qualora siano state versate almeno 15 annualità di premio;
- 2,00% qualora siano state versate almeno 20 annualità di premio;
- 2,50% qualora siano state versate almeno 25 annualità di premio.

#### Garanzie

A condizione che il piano di versamento dei premi sia regolarmente corrisposto, in caso di decesso dell'assicurato è garantito un importo non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali, tenendo conto di eventuali variazioni conseguenti alla modifica del capitale protetto (art. 3).



## Amministrazione e gestione del contratto

Il contratto prevede i seguenti meccanismi di allocazione dell'investimento:

- **Selezione degli OICR per la composizione delle linee di investimento dei premi:** sono previste linee di investimento differenziate, scelte dal contraente alla sottoscrizione del contratto, che si compongono di OICR; Generali Italia può inoltre offrire nuove linee di investimento;
- **Allocazione dell'investimento nel corso della durata contrattuale:** in funzione degli scenari di mercato e compatibilmente con il profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia si riserva di variare in corso di contratto l'allocazione delle prestazioni attraverso la modifica del tasso obiettivo, la modifica della ripartizione tra i diversi OICR collegati o la sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale nel corso della durata contrattuale (Riassetto automatico della linea di investimento, di cui al successivo art. 13).

Generali Italia darà comunicazione al contraente al verificarsi di qualunque di queste modifiche.

- **remix:** è prevista un'allocazione automatica dell'investimento nelle due componenti del contratto (così come definita al successivo art. 2), con l'obiettivo di ottenere un valore **in gestione separata** pari:

- al capitale protetto scontato in forma composta al tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo;

- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

investendo l'eventuale residuo valore del contratto, al netto dei costi previsti per il servizio di amministrazione e gestione, interamente negli OICR collegati.

### Tale protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.

#### Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo Traguardo: 12 anni

Tempo trascorso: 3 anni

<b>PRIMA DEL REMIX</b>	<b>QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA</b>	<b>DOPO IL REMIX</b>
<b>Valore del contratto: € 10.891</b> Valore in gestione separata: € 7.797,87 Valore in comparti: € 3.021,13	$\text{Capitale} \times (1 + t.\text{obiettivo})^{(\text{tempo trascorso} - \text{data traguardo})}$ $10.000 \times (1 + 3,00\%)^{(-9)} =$ <b>€ 7.664,17 - 76,64% del capitale</b> in comparti: € 2.335,83	Valore del contratto: € 10.891 <b>Valore in gestione: € 7.664,17</b> Valore in comparti: € 3.154,83 <b>+ 133,70 € in comparti</b>

### Prestazione complementare in caso di morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale di cui alla precedente lettera b).

Nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, per cause accidentali esterne, Generali Italia riconosce al beneficiario anche il capitale assicurato in caso di morte accidentale, pari a 20.000,00 euro (30.000,00 euro per i clienti iscritti al programma Più Generali).

Il capitale assicurato in caso di morte accidentale è raddoppiato se il decesso dell'assicurato avviene per infortunio conseguente ad incidente stradale.

Limiti dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S.

L'assicurazione non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

#### Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso dovuto a lesioni causate da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi



- c. partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- d. partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  1. l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  2. al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese c'è una situazione di guerra o similari
- e. eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- f. guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; è inclusa la copertura se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- g. incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- h. intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci,
- i. svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da:
  1. calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei
  2. sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce
- j. svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive e, quando svolgono mansioni amministrative, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani
- k. contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- l. malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- m. interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse

In tutti questi casi non è previsto il pagamento della prestazione A.C.M.A. - I.S.

#### Estinzione dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S.

La copertura si estingue, non producendo alcun valore ed effetto, e i relativi premi corrisposti restano acquisiti a Generali Italia:

- alla relativa scadenza;
- in caso di sospensione del versamento dei premi ricorrenti;
- in caso di richiesta di interruzione della copertura da parte del contraente, trascorsi i primi 5 anni;
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del settantaquattresimo anno dell'assicurato.

#### **Art. 2 Remix**

L'operazione di remix viene effettuata da Generali Italia automaticamente ad ogni ricorrenza annuale. Al fine di perseguire l'obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale, tale operazione è eseguita anche in occasione di:

- variazioni, automatiche o a richiesta, di asset allocation del contratto;
- modifica del capitale protetto;
- pagamento delle prestazioni.

Qualora il valore in gestione separata alla data di remix risulti superiore:

- al capitale protetto scontato in forma composta al tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo, oppure
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

l'eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in comparti di OICR che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente in comparti di OICR a quella in gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari comparti.

I trasferimenti da e verso la gestione separata danno origine ad una variazione di pari importo del capitale assicurato complessivo con validità a partire dalla data dell'operazione.

L'amministrazione e gestione del contratto descritta all'art. 1 comporta un costo su base annua pari al 2,0%, che si riduce all'1,5% su base annua a partire dal termine del periodo traguardo; l'applicazione di tali costi viene effettuata esclusivamente mediante un'operazione di remix. Tale costo è prelevato fino a capienza massima dalla componente di OICR.

Per tale motivo, anche in occasione di ciascun pagamento da parte di Generali Italia, tale operazione verrà effettuata per consentire il prelievo per il periodo di competenza tra l'ultimo remix e la data di pagamento o di decesso.



In occasione di ogni remix, sarà prelevato un importo individuato applicando al valore del contratto, valutato immediatamente prima dell'operazione di remix, il costo percentuale su base annua riproporzionato in funzione della frazione d'anno trascorsa dall'ultimo remix effettuato o, in occasione del primo Remix, dalla data di decorrenza del contratto.

L'importo così risultante viene prelevato attraverso una riduzione del numero di quote dei comparti di OICR, nei limiti del controvalore delle quote assicurate determinato al giorno di riferimento (art. 7), comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in comparti di OICR.

I dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, costi applicati, tasso obiettivo utilizzato, giorno di riferimento) saranno comunicati al contraente mediante apposita appendice.

### **Art 3 Modifica del capitale protetto**

Il contraente può richiedere di effettuare una modifica del capitale protetto.

Viene effettuato un remix dopo aver aggiornato il capitale protetto, ponendolo pari al valore del contratto valutato alla medesima data,.

La modifica del capitale protetto può essere effettuata, previa richiesta scritta del contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale e al massimo una volta all'anno.

A partire dal termine del periodo traguardo la modifica su richiesta può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.

In caso di incremento del capitale protetto le garanzie rimangono invariate. Qualora tale operazione preveda una riduzione del capitale protetto, l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.

### **Art. 4 Clausola di rivalutazione**

VALORE FUTURO PLAN prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni investite in gestione separata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata stessa.

I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione separata disponibile su [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### **Misura della rivalutazione**

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di gennaio 2019, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

La misura annuale di rivalutazione può risultare negativa.

#### **Rivalutazione annuale**

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato complessivo in vigore come somma dei:

- capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente adeguati della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita, e
- ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata successivamente alla ricorrenza annuale precedente, in seguito al versamento di rate di premio o trasferimento da e verso la gestione separata, adeguata della misura annua di rivalutazione applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di validità della variazione stessa (decorrenza del premio versato o operazione di remix, in caso di trasferimenti) e la ricorrenza annuale in oggetto.

### **Art. 5 Piano di versamento dei premi e costi applicati**

VALORE FUTURO PLAN prevede il versamento di una successione di premi ricorrenti, da versare annualmente fino al termine del periodo di traguardo o, se precedente, fino alla data di decesso dell'assicurato e di una successione di premi annui relativi alla copertura complementare.

La somma del premio ricorrente iniziale e del premio annuo relativo all'assicurazione A.C.M.A. - I.S., al netto dei diritti, deve essere compresa tra € 1.200,00 e € 10.000,00.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, è dovuta per intero.





In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), in questo caso farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di Generali Italia.

#### Premi ricorrenti dell'assicurazione principale

I premi ricorrenti successivi al primo sono crescenti in base ad una percentuale pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito dell'unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente.

#### **Esempio**

Per la crescita del mese di marzo 2018, l'indice di dicembre 2017 è 148,67 e l'indice di dicembre 2016 è 147,49.

La crescita del premio è pari a 0,8% così determinata:

$$\frac{148,67 - 147,49}{147,49} = 0,8\%$$

Se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero.

Il contraente con richiesta scritta può chiedere, almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, in luogo dell'aumento del premio sopra descritto, di mantenere costante l'importo dei premi successivi al primo o di aumentarlo in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno.

A partire dalla sesta annualità, una sola volta ogni cinque anni e a condizione che i premi siano regolarmente corrisposti, il contraente può richiedere, almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale del contratto, che i successivi premi ricorrenti siano costanti e pari ad un importo minore o maggiore rispetto al premio ricorrente iniziale di una percentuale pari al massimo a:

- 25% per richieste effettuate dal sesto al decimo anno;
- 50% per richieste effettuate dall'undicesimo al quindicesimo anno;
- 100% per richieste effettuate dal sedicesimo anno, con un minimo di 150,00 di premio ricorrente, ferma restando la possibilità di riduzione del contratto.

Le annualità di premio sono corrisposte nella rateazione scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che la rata minima deve essere almeno pari a 150,00, al netto dei diritti; la rateazione è modificabile nel corso del contratto con richiesta scritta effettuata almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste addizionali di frazionamento.

Ad ogni rata di premio ricorrente corrisponde un capitale assicurato iniziale e un numero di quote assicurate.

Generali Italia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento dei successivi premi previa informazione per iscritto al contraente e senza applicare le eventuali penalità previste in caso di interruzione del piano di versamenti. In tale caso è interrotta l'assicurazione A.C.M.A.- I.S.

Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati

<b>Diritti di emissione</b>	10,00 euro (5,00 euro per i clienti iscritti al programma Più Generali)	
<b>Diritti di quietanza</b>	0,50 euro per versamenti tramite SDD 3,00 euro negli altri casi	per ogni rata di premio successiva alla prima
<b>caricamenti</b>	6,50% 4,50% 1,00%	sul premio ricorrente: per le prime cinque annualità per le annualità dalla sesta alla decima per le annualità successive.

#### Premi dell'assicurazione complementare

Il premio annuo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S. è costante e pari a 30,00 euro.  
Sul premio è applicato un costo pari al 12%.

Tale premio non è dovuto dopo la scadenza della relativa assicurazione, in caso di richiesta di interruzione dell'assicurazione – trascorsa la quinta annualità – da parte del contraente e comunque a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del settantaquattresimo anno dell'assicurato.

#### Modalità di versamento dei premi

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:



- esclusivamente per mezzo di conto corrente bancario, mediante addebito diretto SEPA (SDD), per:
  - frazionamenti quadrimestrali, bimestrali e mensili per premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.800,00 e € 4.999,99;
  - premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.200,00 e € 1.799,99 con qualsiasi frazionamento;
- negli altri casi, oltre che a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), anche:
  - tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
  - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
  - con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
  - con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
  - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
  - pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e
  - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*)Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il contraente può chiedere di versare il premio ricorrente annualmente stabilito in più rate.

#### **Art. 6 Determinazione del numero di quote assicurate**

Il numero delle quote, relative ai diversi comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, derivante da ciascun premio versato al netto dei diritti, si determina dividendo la rispettiva parte di premio (premio per comparti), al netto dei caricamenti, secondo la ripartizione dei comparti previsti dalla linea di investimento scelta, per il valore unitario della quota, riferita ad ogni comparto, nel giorno di riferimento, definito all'art. 7, relativo alla data di versamento del premio.

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### **Art. 7 Giorno di riferimento**

Il giorno di valorizzazione coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì coincida con una festività, o una chiusura delle borse, italiana o del diverso Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegato al contratto, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

##### Premi

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del premio. In caso di versamento del premio con Sepa Direct Debit – SDD, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'ottavo giorno lavorativo bancario posteriore alla data di addebito Sepa Direct Debit – SDD.

##### Riattivazione

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento dei premi in arretrato.

##### Decesso

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta di pagamento, corredata dalla documentazione completa relativa al decesso dell'assicurato.

##### Riscatto, recesso, switch

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la relativa richiesta.

##### Remix o determinazione del valore del contratto a fini informativi



Il giorno di riferimento coincide di norma con l'ultimo giorno di valorizzazione precedente la data del remix stesso.  
Se il remix è effettuato per dar corso a pagamenti richiesti il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento coincide invece con il penultimo giorno di valorizzazione precedente la data di richiesta.  
Se il remix è effettuato per dar corso a operazioni di switch richieste il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della seconda settimana precedente la data di richiesta.

Qualora l'operazione sia richiesta in un giorno successivo al martedì, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana precedente la data di richiesta.

Per operazioni di riassetto automatico della linea, il giorno di riferimento è indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione di remix.  
Nel caso di modifica del capitale protetto a richiesta si prende a riferimento il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la relativa richiesta.

Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it). In caso di variazioni ne sarà data comunicazione al contraente.

#### **Art. 8 Valore del contratto**

Il valore del contratto è pari alla somma del valore in gestione separata e del valore in comparti.

Per la parte in gestione separata, se la data di valutazione è la ricorrenza annuale, il valore in gestione separata è il capitale assicurato complessivo in vigore alla data stessa.

Se la data di valutazione è una data diversa dalla ricorrenza annuale, per individuare la misura di rivalutazione utile per ciascuna data di valutazione si utilizza come periodo di riferimento quello costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di valutazione stessa. La misura di rivalutazione può risultare negativa.

Il valore in gestione separata sarà pari alla somma:

- del capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente adeguato della misura di rivalutazione in forma composta, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data di valutazione, e
- di ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata successivamente alla ricorrenza annuale precedente, adeguata della misura di rivalutazione applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di efficacia della variazione stessa (decorrenza del premio versato o remix) e la data di valutazione.

Il valore in comparti è pari al controvalore del numero di quote assicurate alla data di valutazione calcolato per ciascun comparto in funzione del valore unitario della quota nel giorno di riferimento definito all'art. 7., dedotte le commissioni di amministrazione e gestione applicate da Generali Italia.

Qualora vi siano premi non ancora quotati alla data di calcolo del valore del contratto, per questi ultimi si farà riferimento al premio al netto dei caricamenti quantificati all'art. 5.



## PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto, dichiarazioni, durata e recesso

#### Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso da Generali Italia.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se si versa con bollettino di conto corrente postale, la data del versamento è quella apposta dall'ufficio postale.

Se si versa con P.O.S., assegno o bonifico bancario, la data di versamento è la data di accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Se si versa con addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento, salvo il buon fine degli addebiti, è quella indicata in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

#### Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Durata

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione del contratto e la data di decesso dell'assicurato; conseguentemente le operazioni sulla polizza eseguite successivamente al decesso, sia automatiche sia su richiesta, saranno annullate.

L'assicurazione A.C.M.A. - I.S. ha una durata pari alla durata del periodo traguardo; tuttavia, trascorsa la quinta annualità, ad ogni ricorrenza annuale, il contraente può chiedere l'interruzione dell'assicurazione e conseguentemente non saranno più dovuti i relativi premi. In ogni caso tale assicurazione si estingue non producendo alcun effetto, a partire dalla ricorrenza annuale coincidente o successiva al compimento del settantaquattresimo anno dell'assicurato.

#### Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto, indicata nella proposta, a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Generali Italia rimborsa al contraente:

- la parte di premio collegata alla gestione separata;
- la parte di premio versata espressa in quote, se la richiesta di recesso avviene entro il secondo giorno antecedente il giorno di riferimento, definito all'art. 7, relativo alla data di versamento del premio;

- se la richiesta di recesso avviene successivamente al secondo giorno antecedente il giorno di riferimento, il controvalore del numero di quote assicurate, aggiunti i caricamenti applicati alla parte di premio espressa in quote.

Il controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, definito all'art. 7, relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'agenzia sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente dei comparti che costituiscono la linea di investimento scelta.

Generali Italia ha inoltre diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza.

Generali Italia esegue il rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

#### **Art. 10 Interruzione del piano di versamento dei premi**

##### Prestazione ridotta

Trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della prima rata di premio non corrisposta, e sempreché siano state interamente versate almeno le prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per la prestazione ridotta.

Il capitale assicurato ridotto è ottenuto applicando una percentuale di riduzione al capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta, tenuto conto delle eventuali variazioni del capitale assicurato occorse in tale intervallo di tempo.

Il valore in gestione separata risulta ridotto di conseguenza.

Il numero di quote assicurate ridotto è ottenuto applicando la medesima percentuale di riduzione al numero di quote assicurate in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta.

Il valore in comparti risulta ridotto di conseguenza.

Il valore del contratto ridotto è la somma del valore in gestione separata ridotto e del valore in comparti ridotto.

La percentuale di riduzione è pari al 10% nel caso in cui non sia stata interamente corrisposta la quarta annualità di premio o al 5% nel caso in cui non sia stata interamente corrisposta la quinta annualità di premio.

##### Rivalutazione del capitale assicurato ridotto

Il capitale assicurato ridotto si rivaluta, come previsto dalla clausola di rivalutazione (art. 4), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

La prestazione ridotta in caso di decesso è pari alla somma del valore in gestione separata ridotto, valutato alla data del decesso, e del numero di quote assicurate ridotto, aumentato dello 0,2%, moltiplicato per il valore della quota determinato nel giorno di riferimento di cui all'art.7.

##### Capitale protetto ridotto

In caso di riduzione della prestazione è ridotto di conseguenza e proporzionalmente il capitale protetto.

##### Garanzie

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, la garanzia in caso di decesso e, a partire dal termine del periodo traguardo, in caso di riscatto cessa di operare.

##### Assicurazione complementare A.C.M.A.- I.S.

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S. rimane priva di qualsiasi ulteriore effetto.

##### Risoluzione del contratto

In caso di mancato completamento del versamento delle prime tre annualità di premio, i premi ricorrenti corrisposti restano acquisiti da Generali Italia e l'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. rimane priva di qualsiasi ulteriore effetto.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi.

#### **Art. 11 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione**

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto può essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

Tuttavia, nel secondo semestre dell'anno sopraindicato, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati per la parte da investire in gestione separata degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

La riattivazione non è consentita qualora successivamente all'interruzione del piano di versamento dei premi siano stati effettuati: riscatti parziali, switch a richiesta, modifica del capitale protetto.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in comparti.

Il tasso di riattivazione è comunque almeno pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

La riattivazione del contratto:

- ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in gestione separata e il numero di quote assicurate, il capitale protetto e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta;
- produce le quietanze relative alle rate di premio non corrisposte, tenendo conto:
  - degli interessi sopra descritti;
  - della ripartizione della linea collegata al contratto al momento della riattivazione;
- annulla e riesegue tutti i remix eventualmente effettuati sul contratto tra la data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta e la data della riattivazione. Se nello stesso intervallo di tempo sono stati eseguiti riassetti automatici della linea di investimento collegata al contratto, questi sono annullati e, una volta determinato il numero di quote assicurate relative a ciascun premio, viene effettuato un unico riassetto che allinea le prestazioni espresse in quote alla ripartizione corrente della linea collegata al contratto.

## **Art. 12 Riscatto**

VALORE FUTURO PLAN, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente purché l'assicurato sia in vita e siano state versate almeno le prime tre annualità di premio ricorrente.

L'importo relativo al riscatto totale è determinato attraverso un'operazione di remix (art.2) riferita alla data di richiesta di riscatto ed è pari al valore del contratto alla data di richiesta del riscatto, se richiesto dopo la decima ricorrenza annuale.

In caso di riscatto, il valore del contratto sarà maggiorato, in funzione del numero di annualità intere corrisposte, di un bonus pari a:

- 1,50% qualora siano state versate almeno 15 annualità di premio;
- 2,00% qualora siano state versate almeno 20 annualità di premio;
- 2,50% qualora siano state versate almeno 25 annualità di premio.

In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, qualora il piano di versamento sia stato regolarmente corrisposto, è garantito un importo almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, tenendo conto di eventuali modifiche previste nel caso di modifica del capitale protetto (art.3), di eventuali riscatti parziali.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

### Valore di riscatto prima della quinta ricorrenza annuale

Il valore di riscatto è pari al valore del contratto ridotto (art. 10), calcolato alla data di richiesta di riscatto, diminuito di una percentuale pari all'1% moltiplicata per ogni anno e/o frazione di anno mancante alla decima ricorrenza annuale del contratto.

### Valore di riscatto tra la quinta e la decima ricorrenza annuale

Il valore di riscatto è pari al valore del contratto ridotto (art. 10), calcolato alla data di richiesta di riscatto, diminuito una percentuale di diminuzione pari all'1%.

### Riscatto parziale

È facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto. L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del valore di riscatto.

Il contraente indicherà la percentuale del valore del contratto che intende riscattare. Tale percentuale sarà applicata sia al valore in gestione separata sia al valore in comparti.

L'importo della prestazione riscattabile parzialmente e la somma tra il capitale assicurato e il controvalore del numero di quote residui non possono essere inferiori a € 2.000,00.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore, con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali (compreso il capitale protetto), per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate.

Il capitale assicurato residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 4).

### Art. 13 Operazioni di switch tra linee di investimento e Riassetto automatico della linea di investimento

#### Operazioni di switch tra linee di investimento

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il contraente, previa richiesta scritta, può scegliere di cambiare esclusivamente in misura totale la linea di investimento in cui è investita la prestazione espressa in quote (operazione di switch tra linee di investimento).

A seguito della richiesta, l'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote, relative ai comparti che costituiscono la linea di investimento di provenienza, in base al valore unitario delle quote dei comparti di detta linea di investimento nel giorno di riferimento (definito all'art. 7), diminuito della commissione di switch.

#### Composizione linee

Linea di investimento	Fondi	Peso %
1	Fondo A	25%
	Fondo B	50%
	Fondo C	25%
2	Fondo A	50%
	Fondo B	50%

#### Switch da linea 2 a Linea 1

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
Alpha	Fondi	Peso %	Beta	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Per allineare la linea 2 alla linea 1, nell'esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.

#### Disinvestimento:

Il numero delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti di OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Il disinvestimento è effettuato al valore unitario delle quote dei comparti nel giorno di riferimento (art. 9: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di cambio linea (prima operazione gratuita; ogni successiva operazione € 60).

#### Reinvestimento:

- se effettuato in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.


#### Esempio

Se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non vi siano festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di conseguenza anche l'operazione di investimento viene posticipata.

#### Riassetto automatico della linea di investimento

Qualora nel corso della durata contrattuale la linea di investimento collegata al contratto sia modificata o sostituita, Generali Italia effettuerà un trasferimento dai comparti che costituiscono la linea di investimento prima della modifica o della sostituzione, ai comparti della linea di investimento modificata o che sostituisce la precedente, nel rispetto del profilo di rischio del contraente.



In ogni caso, prima di dare seguito a switch o a riassetto, Generali Italia effettuerà un'operazione di remix. In entrambi i suddetti casi anche i premi versati successivamente alle rispettive operazioni saranno investiti nella linea di investimento scelta, modificata o sostituita.

Durante il riassetto automatico della linea di investimento, non sarà eseguibile nessuna altra operazione sulla polizza, né a richiesta né automatica; ad eccezione del versamento dei premi. Le operazioni saranno eseguite a partire dal termine del riassetto automatico, con la prima quotazione utile.



### Art. 14 Pagamenti di Generali Italia

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto; beneficiari per il caso di decesso dell'assicurato e beneficiari per il caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia e presso le agenzie.

I documenti necessari per le richieste di pagamento sono:

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>1</sup>, da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- per l'assicurazione complementare: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato<sup>2</sup> e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
  - esami clinici e/o strumentali
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
  - verbale dell'autopsia se eseguita
  - verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

<sup>1</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

<sup>2</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.



## PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 15 Beneficiario

Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto a Generali Italia o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti nell'art.1, il beneficiario abbia comunicato per iscritto a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

#### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### Art. 16 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti di Generali Italia solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

### Art. 17 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### Art. 18 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>3</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail:generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### Art. 19 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamento dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

<sup>3</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

## ALLEGATO N. 1

### Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Ris pav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

#### Linea Multi-Emerging Markets

Tipologia	Nome comparto	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST	9%
	BG SELECTION EASTERN EUROPE	3%
	BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA	6%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	10%
	BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES	9%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	12%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	20%
	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES	13%
	GENERALI INV-C&E EU EQTY-BX	5%
BG SELECTION GREATER CHINA EQUITIES	5%	
Flessibili Globali	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	2%
Globali	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	6%

#### Multi-Global Plus

Tipologia	Nome comparto	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST	2%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	6%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS	1%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	4%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	10%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND	2%
	BG SELECTION T-CUBE	5%
	LUX IM GLOBAL ESG	4%
	LUX IM PICTET FUTURE TRENDS	6%
	LUX IM SMART INDUSTRIES	9%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	8,5%
Flessibili Globali	GENERALI GLOBAL EQUITY-BX	4%
	GENERALI-FIDELITY WLD -IX E	3,5%
	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	3%
	LUX IM GLOBA MEDTECH	1%
	LUX IM GOLDMAN SACHS DATA ANALYTICS	1%
LUX IM INNOVATION STRATEGY	3%	
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE	7%
	LUX IM GIP EQUITY RECOVERY FUND	5%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	15%

**Linea Europe Plus**

<b>Tipologia</b>	<b>Nome comparto</b>	<b>%</b>
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	17%
Flessibili Globali	GENERALI INV-SRI EUR EQTY-BX	3%
	GENERALI SRI AGEING POPUL-BX	9%
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES	8%
	BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE	5%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND	9%
	LUX IM EUROPEAN EQUITIES	20%
	LUX IM GIP EQUITY RECOVERY FUND	10%
	LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES	16%
	SYCOMORE SHARED GROWTH	3%

## ALLEGATO N. 2

A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito per ciascuna linea si riporta come aumenta la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve essere presente in gestione separata.

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata	Parte in OICR
25	47,76%	52,24%
24	49,19%	50,81%
23	50,67%	49,33%
22	52,19%	47,81%
21	53,75%	46,25%
20	55,37%	44,63%
19	57,03%	42,97%
18	58,74%	41,26%
17	60,50%	39,50%
16	62,32%	37,68%
15	64,19%	35,81%
14	66,16%	33,89%
13	68,10%	31,90%

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata	Parte in OICR
12	70,14%	29,86%
11	72,24%	27,76%
10	74,41%	25,59%
9	77,64%	23,36%
8	78,94%	21,06%
7	81,31%	18,69%
6	83,75%	16,25%
5	86,26%	13,74%
4	88,25%	11,15%
3	91,50%	8,49%
2	94,26%	5,74%
1	97,09%	2,91%
0	100,00%	0%

